

CONSORZIO IMPEGNO SOCIALE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL CONSORZIO IMPEGNO SOCIALE

SOMMARIO

Capo I - Disposizioni generali

Articolo 1 - Oggetto e normativa di riferimento

Articolo 2 - Principi generali

Articolo 3 - Soggetti

Articolo 4 - Valutazione di impatto sulla protezione dei dati

Articolo 5 - Informativa

Articolo 6 - Finalità del trattamento mediante sistemi di videosorveglianza

Capo II - Sistema di videosorveglianza

Articolo 7 - Architettura del sistema di videosorveglianza

Articolo 8 - Modalità di raccolta dei dati

Articolo 9 - Trattamento e conservazione dei dati

Articolo 10 - Sicurezza dei dati

Articolo 11 - Cessazione del trattamento dei dati

Capo III - Esercizio dei diritti degli interessati e accesso alle registrazioni

Articolo 12 - Diritti dell'interessato

Articolo 13- Accesso alle registrazioni

Capo V - Disposizioni finali

Articolo 14 - Tutela amministrativa e giurisdizionale

Articolo 15 - Disposizioni finali e transitorie

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto e normativa di riferimento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di trattamento dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza e relativi strumenti e applicativi di gestione, nell'ambito del territorio di competenza del Consorzio Impegno Sociale (da ora anche solo "Consorzio"), stabilendo altresì norme tecniche e organizzative di dettaglio.
2. Il presente regolamento concorrere a definire la base giuridica, le finalità e i mezzi del trattamento anche ai sensi dell'art. 2-ter del Decreto legislativo 30 giugno 2003, N. 196 e successive modifiche e integrazioni.
3. Il sistema di videosorveglianza è composto dal complesso di apparecchiature, strumenti, software, dispositivi e ogni altro tipo di tecnologia collegata o comunque connessa ad un centro di controllo, finalizzati alla vigilanza da remoto, ossia a distanza, mediante riprese video.
4. Le riprese e i fotogrammi, qualora rendano le persone identificate o identificabili, costituiscono dati personali. In tali casi la videosorveglianza incide sul diritto e le libertà delle persone, in ordine alla propria riservatezza.
5. Con il presente regolamento si garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'impiego di sistemi di videosorveglianza come sopra definito, gestiti dal Consorzio nell'ambito della propria attività istituzionale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza personale. Sono altresì garantiti, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento, avuto riguardo anche alla libertà di circolazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.
6. Ai fini delle definizioni si deve fare riferimento ai seguenti provvedimenti normativi:
 - Regolamento UE 2016/679, del 27 Aprile 2016, *"relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)"*;
 - Decreto legislativo 30 giugno 2003, N. 196 e s.m.i., recante *"Codice in materia di protezione dei dati personali"*;
 - Decreto legislativo 10 agosto 2018, N. 101, recante *"Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)"*;
 - Legge 3 dicembre 2021, N. 205, recante *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali"*.
7. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento UE 2016/679, stabilisce norme di dettaglio finalizzate all'attuazione - con riguardo ai trattamenti dei dati personali effettuati mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza - dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità riservatezza e responsabilizzazione.
8. Il Consorzio può promuovere la sottoscrizione di protocolli di intesa, patti per la sicurezza e patti per l'attuazione, convenzioni o accordi, comunque denominati, con soggetti pubblici e soggetti privati, al fine di implementare e condividere sistemi di videosorveglianza per la tutela della sicurezza urbana e il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 6 del presente regolamento.

Articolo 2

Principi generali

1. I sistemi di videosorveglianza possono essere impiegati nell'ambito della tutela del patrimonio del Consorzio e per finalità di sicurezza del lavoro, oltre che per ulteriori finalità compatibili con lo Statuto e il regolamento del Consorzio, nel rispetto della normativa di legge vigente.
2. Si riassumono di seguito i principi per il trattamento dei dati che saranno garantiti scrupolosamente:
 - a) Principio di liceità: il trattamento di dati personali effettuato attraverso sistemi di videosorveglianza da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. Esso, infatti, è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui i comuni e il comando di polizia locale sono investiti.
 - b) Principio di necessità: i sistemi di videosorveglianza sono configurati per l'utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
 - c) Principio di proporzionalità: nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti.
 - d) Principio di finalità: gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi. È consentita la videosorveglianza come misura complementare volta a tutelare la sicurezza urbana anche nell'ambito di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, o comunque con lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti.

Articolo 3

Soggetti

1. Titolare del trattamento dei dati è il Consorzio Impegno Sociale.
2. Il supervisore al trattamento dei dati, responsabile del sistema di videosorveglianza, è individuato con atto di nomina del legale rappresentante del Consorzio nella figura del Responsabile dell'Area Servizi Assistenziali.
3. L'atto di nomina impartisce direttive e fornisce istruzioni per la gestione ottimale del trattamento di dati mediante videosorveglianza.
4. A sua volta, il supervisore al trattamento individua e nomina, con proprio provvedimento, gli autorizzati alla gestione dell'impianto nel numero ritenuto sufficiente a garantire il corretto funzionamento del servizio e secondo le effettive esigenze operative, determinando profili specifici di autorizzazione al trattamento.
3. L'amministratore o gli amministratori di sistema sono designati dal titolare del trattamento.
4. Con l'atto di nomina, ai singoli autorizzati sono affidati i compiti specifici e le puntuali istruzioni e prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.
5. Qualora, per esigenze connesse alle operazioni di gestione dei dati, o qualsiasi altra attività che comporti accesso ai dati per l'esercizio dei sistemi di videosorveglianza, si dovesse rendere necessario ricorrere a soggetti esterni al Consorzio che svolgono il trattamento per conto del titolare, questi devono presentare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi la conformità alla normativa vigente e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.
6. Una volta individuati responsabili del trattamento di cui al comma precedente, la nomina e la disciplina dei rapporti dei responsabili con il titolare del trattamento è disciplinata con atto di nomina ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE 2016/679.

Articolo 4

Valutazione di impatto sulla protezione dei dati

1. A norma dell'articolo 35, commi 1 e 3, lettera c) del Regolamento UE 2016/679, il trattamento di dati mediante sistemi di videosorveglianza, in ragione delle tecnologie impiegate e della predisposizione alla sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico, è soggetto alla valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali da parte del titolare.
2. L'insieme di trattamenti simili svolti mediante sistemi di videosorveglianza può essere esaminato con una singola valutazione. Qualora si ritenga comunque opportuno, può darsi corso a valutazioni separate per ciascun trattamento.
3. La valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali è redatta dal supervisore al trattamento, anche con ausilio di soggetti incaricati quali esperti, dotati di specifiche conoscenze e competenze tecnico-giuridiche, avvalendosi della consulenza del responsabile per la protezione dei dati personali, al quale in ogni caso deve essere richiesto un parere prima dell'adozione della valutazione d'impatto.

Articolo 5

Informativa

1. I soggetti interessati che stanno per accedere o che si trovino in una zona videosorvegliata devono essere informati mediante apposita segnaletica che costituisce informativa di primo livello, o ridotta, nei casi specificamente previsti dalla normativa vigente.
2. La segnaletica di cui al comma precedente è realizzata conformemente alle linee guida più aggiornate del Garante per la protezione dei dati e del Comitato europeo per la protezione dei dati.
3. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, possono essere installati più cartelli, o comunque con modalità tali da rendere possibile a tutti i soggetti che accedono all'area di essere informati della presenza dei dispositivi di videoripresa.
4. Sul sito web istituzionale del Consorzio e presso gli uffici competenti è disponibile, inoltre, l'informativa concernente le finalità del sistema di videosorveglianza, le modalità di raccolta e conservazione dei dati, le modalità di diritto di accesso dell'interessato secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679.
5. Ai fini della definizione del contenuto delle informative sul trattamento dei dati, è necessario coinvolgere il responsabile della protezione dei dati del Consorzio.

Articolo 6

Finalità del trattamento mediante sistemi di videosorveglianza

1. Le finalità perseguite mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza sono conformi alle funzioni istituzionali attribuite al Consorzio.
2. In particolare, il trattamento di dati personali mediante sistemi di videosorveglianza è finalizzato alla tutela del patrimonio del Consorzio e all'attuazione delle finalità spettanti al Consorzio sulla base dello statuto e del regolamento del Consorzio, nel rispetto della normativa vigente.
3. Il trattamento dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza può dunque essere effettuato ai fini di:
 - a) Soddisfare esigenze organizzative e produttive del Consorzio, nonché per garantire la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio comunale nel rispetto di quanto previsto dalla Legge n. 300/1970;
 - b) Tutela della sicurezza degli ospiti e degli utenti dei servizi forniti dal Consorzio;
 - c) Prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali da parte delle autorità competenti;
 - d) Attuazione di atti amministrativi generali adottati dal Consorzio, nel rispetto di quanto indicato nel comma 2 di questo articolo, ai sensi dell'art. 2-ter del Decreto legislativo 30 giugno 2003, N. 196.

CAPO II

Sistema di videosorveglianza

Articolo 7

Architettura del sistema di videosorveglianza

1. Il sistema di videosorveglianza prevede il trattamento di dati personali che possono essere rilevati da telecamere di contesto.
2. Nel rispetto delle finalità previste nel presente regolamento, dalle immagini di videosorveglianza potranno anche essere acquisiti elementi utili alla verbalizzazione di violazioni amministrative, nel rispetto delle vigenti normative e regolamenti.

Articolo 8

Modalità di raccolta dei dati

1. I dati personali sono raccolti attraverso riprese video e captazione di immagini effettuate da sistemi di telecamere che inquadrano le proprietà, e in particolare i locali interni e le aree esterne di pertinenza del Consorzio.
2. Le telecamere di cui al precedente comma sono collegate alla centrale operativa del Consorzio che potrà trattare le immagini esclusivamente per il perseguimento dei fini istituzionali stabiliti dal presente regolamento.
3. Le immagini videoregistrate sono conservate per il periodo indicato nell'articolo 9. Decorso il termine di conservazione il sistema di videoregistrazione provvede in automatico alla loro cancellazione, ove tecnicamente possibile, mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non più utilizzabili i dati cancellati.

Articolo 9

Trattamento e conservazione dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento effettuato mediante sistema di videosorveglianza, nel rispetto delle misure minime indicate dalla normativa relativa alla protezione delle persone fisiche sono:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente articolo 6 e resi utilizzabili per operazioni compatibili con esse;
 - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - d) conservati, per quanto riguarda i dati raccolti mediante le telecamere di contesto, per un periodo ordinariamente non superiore a settantadue (72) ore successive alla rilevazione. Termini specifici di conservazione dei dati in relazione alle singole finalità sono eventualmente individuati nelle informative sul trattamento dei dati e specificamente giustificati nella valutazione di impatto sulla protezione dei dati di cui all'articolo 4.
2. Periodi di conservazione superiori a settantadue (72) ore successive alla rilevazione delle immagini possono essere stabiliti sulla base di esigenze correlate a procedimenti amministrativi o giudiziari per i quali sia giustificata una conservazione ulteriore nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 10

Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono conservati presso la centrale di registrazione, alla quale può accedere il solo personale supervisore e autorizzato, secondo istruzioni che devono essere impartite dal supervisore al trattamento dei dati.

2. In particolare, l'accesso agli ambienti in cui è ubicata una postazione di controllo è consentito solamente al personale autorizzato e per scopi connessi alle finalità previste, nonché al personale addetto alla manutenzione degli impianti, alla pulizia dei locali e, a occasionali motivi istituzionali, comunque soggetto ad autorizzazione da parte del titolare o del supervisore al trattamento.
3. L'accesso alle centrali di registrazione e alle postazioni di controllo è regolato dalle nomine a supervisore e ad autorizzato.
4. Gli autorizzati al trattamento sono dotati di proprie credenziali di autenticazione al sistema.
5. Il sistema deve essere fornito di dati di "log" relative all'accesso e alle operazioni eseguite da ciascun utente, le cui informazioni dovranno essere conservate per la durata di almeno sei (6) mesi.

Articolo 11

Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento, i dati personali sono distrutti, ceduti o conservati secondo i principi di cui Regolamento UE 2016/679 e dalla restante normativa vigente applicabile.
2. Nel caso di cui al comma 1, il direttore del Consorzio provvede con atto specifico previo parere del responsabile della protezione dei dati.

CAPO III

Esercizio dei diritti degli interessati e accesso alle registrazioni

Articolo 12

Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato - persona i cui dati personali sono trattati -, a seguito di presentazione di apposita istanza, ha diritto di esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679.
2. In particolare, l'interessato ha il diritto di presentare apposita istanza al fine di:
 - a. Conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b. Essere informato sugli estremi identificativi del Titolare e del Supervisore al trattamento, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati;
 - c. Ottenere conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine;
 - d. L'informazione sulle procedure adottate in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, sulle modalità e finalità su cui si basa il trattamento con tali strumenti nonché sulla cancellazione, trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi i dati di cui non è necessaria la conservazione in relazione alle finalità per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati.
3. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione, in conformità all'art. 2-terdecies del Decreto legislativo 30 giugno 2003, N. 196.
4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può altresì farsi assistere da persona di fiducia.
5. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare del trattamento e al Responsabile della protezione dei dati. Il titolare del trattamento fornisce riscontro sulla base nel rispetto dell'art. 12 Regolamento UE 2016/679.
6. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.
7. Nel caso in cui le istanze non siano adeguatamente riscontrate, l'interessato ha la facoltà di inoltrare una segnalazione all'Autorità Garante per protezione dei dati personali o al Responsabile della protezione dei dati.

Articolo 13

Accesso alle registrazioni

1. Al di fuori dei diritti dell'interessato, l'accesso alle registrazioni della videosorveglianza è consentito con le sole modalità previste dalla normativa vigente.
2. Ogni richiesta deve essere specifica, formulata per iscritto, motivata e indirizzata al supervisore del trattamento dei dati in tempo utile alla gestione della richiesta, considerato che il periodo di registrazione delle immagini è limitato ordinariamente al massimo a settantadue (72) ore dalla rilevazione.
3. Non è consentito fornire ai cittadini copia delle immagini, salvo quanto previsto dalla Legge 7 agosto 1990, N. 241.
4. Per finalità di indagine, l'Autorità giudiziaria e la polizia giudiziaria possono richiedere e acquisire copia delle registrazioni in formato digitale.
5. Salvo il caso si tratti di documenti già acquisiti dall'Autorità giudiziaria, nell'ambito delle investigazioni difensive, il difensore della persona sottoposta alle indagini, a norma dell'art. 391-*quater* c.p.p., può richiedere e acquisire copia delle riprese in formato digitale previo pagamento delle relative spese individuate con apposita deliberazione di Consiglio di Gestione sulle tariffe di accesso ai documenti amministrativi.
6. Il cittadino vittima o testimone di reato, nelle more di formalizzare denuncia o querela presso un ufficio di polizia, può richiedere al supervisore del trattamento che i filmati siano conservati oltre i termini di cui all'articolo 9, per essere messi a disposizione dell'organo di polizia procedente. Spetta all'organo di polizia procedente presentare richiesta di acquisizione dei filmati. Tale richiesta deve pervenire entro tre mesi dalla data dell'evento, decorsi i quali i dati non saranno ulteriormente conservati.
7. In ogni caso di accoglimento delle richieste di cui ai commi precedenti, il supervisore o l'autorizzato al trattamento dei dati deve annotare le operazioni eseguite al fine di acquisire i filmati e riversarli su supporto digitale, con lo scopo di garantire la genuinità dei dati stessi.

CAPO IV

Disposizioni finali

Articolo 14

Tutela amministrativa e giurisdizionale

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dall'articolo 77 e seguenti del Regolamento UE 2016/679.
2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, N. 241, è il supervisore al trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente articolo 3.

Articolo 15

Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore con il conseguimento dell'esecutività della relativa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, o con la dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione stessa.
2. Il presente regolamento abroga ogni disposizione regolamentare precedente in materia di protezione dei dati personali mediante di sistemi di videosorveglianza